SENATO DELLA REPUBBLICA

594

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 1951

(67ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Fissazione di un termine perentorio per la presentazione, da parte delle Amministrazioni comunali, delle richieste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al cessato servizio di razionamento consumi » (N. 1670) (Approvato dalla Camera dei deputati):

\mathbf{R}	izzo D	om	en	ico												594
\mathbf{B}	UBBIO,	S	ott	ose	gr	eta	rio	d	i	Sta	uto	p	er	l'i	n-	
	terno								•	•	٠.					594
delle	ttribuzi Ammii rovato	nis	tra	zio	ni	pr	ov	inc	ia	li »	1)	Ń.		_		
P	RESIDEN	TE.	٠.													594
R	izzo D	om	en	ico											594,	595
В	иввіо,	s	ott	086	gr	eta	rio	á	li	Ste	ito	p	er	l'i	n-	
	terno														595,	596
В	ERGMAI	NIV														596

« Norme per la proroga della validità delle carte di identità e di altri documenti di riconoscimento ai fini della identificazione degli elettori » (N. 1684) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE						Pa	g.	597
Locatelli					:			597

« Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato» (N. 1478-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

Riccio, relatore						597
Rizzo Domenico						597
Fantoni		:				598
LODATO						598
GHIDINI						599
Fazio						599

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Ciccolungo, Coffari, Fantoni, Fazio, Ghidini, Lepore, Lecatelli, Lodato, Marani, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Pallastrelli, Raffeiner, Riccio, Rizzo Domenico, Sinforiani e Tupini.

È altresì presente il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

RICCIO, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

67a RIUNIONE (17 maggio 1951)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Fissazione di un termine perentorio per la
presentazione, da parte delle Amministrazioni
comunali, delle richieste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al cessato
servizio di razionamento consumi » (N. 1670)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un termine perentorio per la presentazione, da parte delle Amministrazioni comunali, delle richeste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al cessato servizio di razionamento consumi ».

Su questo disegno di legge riferirò brevemente io stesso. Poichè è cessato il servizio del razionamento consumi, i Comuni hanno diritto al rimborso, da parte del Ministero dell'interno, delle spese sostenute per il funzionamento del servizio stesso. Malgrado le sollecitazioni fatte da parte del Ministero a chè i Comuni si mettessero in regola, si è reso necessario il presente disegno di legge con il quale è fissato un termine perentorio di 120 giorni, dalla data di approvazione della legge, entro il quale i Comuni devono presentare le richieste di rimborso delle spese sostenute.

RIZZO DOMENICO. Raccomando vivamente al Governo che, a mezzo di una circolare, tutti i Comuni, e soprattutto i più piccoli, siano informati della perentorietà del termine concesso per tali richieste di rimborso.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ho già accettato un emendamento, proposto alla Camera dei deputati, tendente ad aumentare l'ampiezza del termine concesso ai Comuni per la presentazione delle richieste di rimborso. Aggiungo ora, rispondendo al senatore Rizzo Domenico, che la legge, appena entrata in vigore, sarà resa nota a tutti i Comuni e particolarmente ai minori.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, così formulato:

Articolo unico.

Le richieste di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il personale addetto al cessato servizio del razionamento dei consumi dovranno essere presentate, insieme con le contabilità relative, alle Prefetture delle rispettive provincie entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le richieste presentate dopo tale termine non saranno, in nessun caso, ammesse al rimborso.

 $(\tilde{E} \ approvato).$

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Attribuzioni e funzionamento degli organi
delle Amministrazioni provinciali » (N. 1683)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Attribuzioni e funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali ».

Con la legge 8 marzo 1951, n. 122, sono state ricostituite su base elettiva le Amministrazioni provinciali; tale legge prevede che esse siano rette da un Consiglio provinciale, da una Giunta provinciale e da un Presidente della Giunta stessa. Si è cioè ripristinato, nelle sue linee generali, quanto stabilito dal testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col regio decreto 3 dicembre 1923, n. 2839. È da ritenere che la legge 8 marzo 1951, n. 122, abbia inteso di fare riferimento alle norme contenute nei testi legislativi precitati per quanto riguarda le attribuzioni e il funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali. Ciò peraltro non risulta esplicitamente sancito dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, ed è opportuno, per evitare possibili dubbi, che con altra legge sia chiarito che le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1951 sono regolati dal testo unico del 1915 e dalla successiva modifica.

L'attuale disegno di legge rappresenta quindi soltanto una precisazione necessaria per rendere applicabile la legge entrata in vigore nello scorso marzo.

RIZZO DOMENICO. Desidero osservare innanzi tutto che noi siamo costretti ad esaminare oggi con urgenza il presente disegno di legge, mentre, a mio avviso, la materia in esso contenuta avrebbe dovuto essere inquadrata in quello relativo alle attribuzioni e al

67ª RIUNIONE (17 maggio 1951)

funzionamento degli organi regionali. L'articolo 118 della Costituzione demanda infatti all'Ente Regione la potestà di regolare il funzionamento degli organi provinciali come suoi delegati. Se è vero che la provincia è anche un organo di decentramento statale è da ritenere che il suo contenuto essenziale sia quello di essere organo amministrativo alle dipendenze della Regione.

Un'altra riserva debbo poi fare per quel che riflette il controllo di leggittimità sugli organi provinciali. Non dobbiamo dimenticare che il controllo di legittimità, secondo la Costituzione, è riservato alla Regione e non allo Stato. Quindi, il richiamo puro e semplice alla legge comunale e provinciale del 1915 mi pare che ci ponga nettamente contro il principio costituzionale. E dobbiamo anche ritenere che le norme della legge comunale e provinciale siano applicabili solo in quanto non risultino modificate dalla Costituzione, che ha spostato il titolare del diritto di controllo di legittimità dallo Stato all'Ente Regione. Se questo punto mi venisse chiarito, potrei anche dare la mia adesione al disegno di legge, ma se dovesse sorgere equivoco occorrerebbe porre, nel presente disegno di legge, una chiara precisazione.

Ancora una riserva penso debba farsi in ordine alla disposizione transitoria della Costituzione che ci obbliga ad adeguare le leggi della Repubblica, in un determinato periodo di tempo, alle norme della Costituzione stessa. È avvenuto che, praticamente, noi organi parlamentari e Governo, abbiamo lasciato scadere il termine previsto dalla Costituzione o siamo prossimi a farlo scadere data l'impossibilità di adeguare, nei sei mesi che ci separano dalla scadenza del triennio, le leggi della Repubblica alle norme della Costituzione. Ora, noi dovremmo, dando nuovamente vita agli organi provinciali, inquadrarli nell'ambito della Costituzione che li considera come essenzialmente dipendenti dalla Regione; qui invece richiamiamo le disposizioni di una vecchissima legge, assolutamente inadeguata a dare agli organi provinciali la figura voluta dalla Costituzione. Pertanto ritengo che non si possa dare voto favorevole a questo disegno di legge, che fa rivivere disposizioni anacronistiche.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ritengo che la questione vada inqua-

drata nei suoi termini reali e considerata sotto il suo vero aspetto. Ricordo a tutti che una legge fascista del 1934 aveva abolito i Consigli provinciali. Ora, noi nello scorso marzo abbiamo emanato una legge che li ricostituisce, ma in essa non sono state indicate le modalità per il loro funzionamento: e l'unica soluzione era quella di riagganciarsi alle norme preesistenti al fascismo. Il presente disegno di legge ha quindi soltanto una finalità pratica, dalla quale non possiamo prescindere in questo momento perchè siamo alla vigilia delle elezioni provinciali e dobbiamo fare in modo che i nuovi Consigli provinciali sappiano quali sono le norme cui attenersi. Ci siamo pertanto richiamati al testo unico del 1915 che regolava i Consigli provinciali. Debbo però dichiarare che, quando l'Ente regione sarà costituito. automaticamente questa leggina particolare cesserà di aver vigore.

RIZZO DOMENICO. L'onorevole Sottosegretario ha perfettamente ragione quando mi prospetta le attuali difficoltà pratiche: ma io volevo appunto dire che non si doveva arrivare a dieci giorni dalle elezioni senza avere provveduto ad emanare una legge che regolasse il funzionamento dei Consigli provinciali. L'onorevole Bubbio afferma poi che non vi era altro rimedio che agganciarsi al testo unico del 1915, visto che la legge fascista aveva abolito i Consigli provinciali. Ma come facciamo a riesumare la legge del 1915 mentre sono in vigore le norme della nestra nuova Costituzione? Nel 1915, infatti, gli organi provinciali erano cosa ben diversa da quelli considerati dalla Costituzione attuale. Se oggi la provincia è anche organo di decentramento amministrativo, è soprattutto organo delegato delle funzioni regionali.

Ma, soprattutto, cosa si intende fare per quel che riguarda il controllo di legittimità negli atti dei Consigli provinciali? Il controllo di legittimità è di importanza capitale e la Costituzione lo ha affidato alla Regione, sottraendolo al potere centrale. È vero che l'onorevole Bubbio dice che questa legge avrà valore transitorio, e che successivamente tutto sarà adeguato ai principi fissati dalla Costituzione; ma è anche vero che prossimamente si faranno le elezioni anche in zone dove già funzionano i Consigli regionali. Ed allora, quale sarà la situazione delle Amministra-

67ª RIUNIONE (17 maggio 1951)

zioni provinciali nei rapporti dei Consigli regionali esistenti? Ritengo quindi che occorra provvedere in maniera più concreta e non con un semplice richiamo al testo unico del 1915. Per tali considerazioni, darò voto contrario all'attuale disegno di legge.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Effettivamente una lacuna esiste nelle nostre disposizioni legislative. Ma attualmente un voto contrario a cosa porterebbe ? Come potrebbero funzionare i Consigli provinciali che saranno prossimamente eletti ? Del resto, l'onorevole Rizzo deve ricordare che nella Costituzione c'è una norma che stabilisce che, fino all'emanazione delle nuove disposizioni legislative, questi organi continuano a funzionare secondo quanto stabilito dalle vecchie leggi.

BERGMANN. Ritengo fondate le critiche del collega Rizzo. Faccio solo una riserva sul concetto da lui espresso, che forse non ha corrisposto esattamente al suo pensiero, sulla dipendenza della Provincia dall'Ente Regione. La Costituzione ha inteso istituire una vera e propria autonomia della Provincia ed il controllo esercitato su di essa dall'Ente Regione non implica un rapporto di dipendenza. Tuttavia, nonostante la giustezza delle critiche svolte dal collega Rizzo, non mi sembra si possa arrivare alla conclusione di respingere l'attuale disegno di legge: deploro che ci sia la necessità di approvarlo, ma vi è un'esigenza pratica - e cioè quella accennata dall'onorevole Sottosegretario - alla quale non posso che associarmi.

Desidero però, ancora una volta, richiamare l'attenzione del Ministro dell'interno e della Camera dei deputati sul disegno di legge relativo all'ordinamento regionale, che giace da due anni e mezzo alla Camera dei deputati e che deve essere una buona volta esaminato, approvato o respinto. Se sarà approvato passerà al Senato, e noi non impiegheremo due anni e mezzo, e forse nemmeno due mesi e mezzo per approvarlo od emendarlo; se sarà respinto, faremo un disegno di legge di nostra iniziativa sulla stessa materia.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Quel disegno di legge è al numero 2 dell'ordine del giorno della Camera dei deputati. BERGMANN. È vero; ma è stato escogitato di mettere prima all'ordine del giorno il disegno di legge sulla difesa civile, per ritardare la discussione di quello sull'ordinamento regionale, per il quale manca soltanto la votazione degli articoli.

PRESIDENTE. Dato che nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge medesima.

Alla denominazione di « Deputazione provinciale » s'intende sostituita quella di « Giunta provinciale ».

(È approvato).

Art. 2.

Le norme contenute negli articoli 53 e 54 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, si applicano anche per i Consigli provinciali.

Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle conferite al Sindaco si intendono devolute al Presidente della Giunta provinciale.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

67a RIUNIONE (17 maggio 1951)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la proroga della validità delle
carte di indennità e di altri documenti di riconoscimento ai fini della identificazione degli
elettori » (N. 1684) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per la proroga della validità delle carte di identità e di altri documenti di riconoscimento ai fini della identificazione degli elettori ».

Anche questo disegno di legge ha carattere di urgenza, in quanto con esso si dispongono facilitazioni per la identificazione degli elettori, in vista delle prossime elezioni.

LOCATELLI. Anche a nome del Gruppo socialista, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, pur sollevando una obiezione di pura forma al punto a). In esso infatti è detto che sono valide anche « le carte di identità . . . sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione ». Come egnuno vede, questa dizione è imprecisa e poco chiara e avrebbe dovuto essere diversamente formulata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni comunali e provinciali sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione previsti dall'articolo 41 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, la cui validità sia scaduta, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall' Unione nazionale ufficiali in congedo di Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (\dot{E} approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla
istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato » (N. 1478-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato ».

Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera, fu da nei emendato dopo laboriosa discussione. Ci ritorna ora dall'altro ramo del Parlamento con alcuni nuovi emendamenti agli articoli 13 e 14: ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio per illustrare tali emendamenti.

RICCIO, relatore. Gli emendamenti apportati dalla Camera sono quasi tutti di pura forma. All'articolo 13 la nostra Commissione aveva posto un limite unico di anzianità di ruolo di 5 anni. La Camera ha invece posto un limite di 5, 7 e 9 anni, a seconda che si tratti di dipendenti di gruppo A, B o C. La modificazione è opportuna perchè, a seconda della appartenenza dei dipendenti ad uno dei tre gruppi, si sposta il periodo entro il quale si può passare a un grado superiore. Analogamente appare meglio congegnato il terz'ultimo comma del medesimo articolo 13, che è stato migliorato nella forma. Le altre due modificazioni, quella dell'ultimo comma dell'articolo 13 e quella dell'ultimo comma dell'articolo 14, sono di pura forma. Ritengo quindi che queste modificazioni possano essere senz'altro accettate e che la legge, vivamente attesa dagli interessati, possa finalmente entrare in vigore.

RIZZO DOMENICO. Desidero approfittare del ritorno del presente disegno di legge al

67a RIUNIONE (17 maggio 1951)

nostro esame per chiedere alla Commissione di voler ribadire un concetto che, mi pare, fu da tutti ritenuto ovvio quando approvammo l'articolo 10. Mi riferisco agli ufficiali in servizio presso i tribunali militari. D'accordo con il ministro Petrilli fu proposto allora alla Commissione, ed accettato all'unanimità, un emendamento aggiuntivo nel quale era sancito che questi ufficiali richiamati in servizio e che costituiscono attualmente il nucleo principale di molti tribunali militari – personale del quale pare che l'Amministrazione sia soddisfatta sarebbero stati trattenuti in servizio fin quando non si fosse, in omaggio alla norma costituzionale, regolato l'ordinamento dei tribunali militari. Ciò perchè sembrava che con questa legge questi ufficiali corressero il rischio di perdere il posto. Io credo che noi tutti della Commissione pensammo allora che il loro trattenimento in servizio si volesse riferire non soltanto al servizio militare, ma allo specifico servizio che questi ufficiali prestano presso i tribunali militari: diversamente l'emendamento non avrebbe ragione di essere.

RICCIO, relatore. Benchè non si dovrebbe riaprire la discussione su un articolo che non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, dichiaro, dato che si tratta semplicemente di fornire un chiarimento, di condividere pienamente il pensiero dell'onorevole Rizzo, ritenendo che la sua interpretazione sia conforme alla dizione del comma come da noi approvato. In esso è fatta esplicita menzione degli ufficiali di complemento attualmente incaricati di funzioni giudiziarie o di cancelleria presso i tribunali militari, ed è detto che essi continueranno ad essere trattenuti in servizio.

FANTONI. Desidero sapere dal relatore se è a cognizione di un memoriale presentato dal personale del Ministero dei lavori pubblici riguardante questo disegno di legge.

RICCIO, relatore. In quel memoriale si proponeva una modificazione, già discussa e rigettata in sede di Sottocommissione come non attinente all'oggetto del disegno di legge, tendente a che si dettassero norme anche per il personale di ruolo, per ciò che concerneva i rapporti tra questo e il personale non di ruolo. Feci allora presente che il criterio della Commissione era stato quello di attenersi

strettamente all'oggette del disegno di legge. Noi non devevamo, cioè, fare altro che stabilire norme di attuazione e di integrazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente la istituzione di ruoli speciali transitori, materia che evidentemente riguarda soltanto il personale non di ruolo.

LODATO. Nel terzo comma dell'articolo 13 è detto che gli impiegati non di ruolo possono chiedere di essere ammessi ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B e C e del personale subalterno, in base al titolo di studio posseduto. Ora, questo titolo doveva essere posseduto nel 1939 o è sufficiente fosse posseduto nel 1948 ?

RICCIO, relatore. Anche se la dizione della legge è generica, è da ritenere che il titolo di studio debba essere posseduto al momento della entrata in vigore della legge stessa. Del resto non si tratta di promuovere chi è in possesso di un determinato titolo di studio, ma semplicemente di porlo in coda al ruolo nel rispettivo gruppo. Come chi vince un concerso viene posto in coda al ruolo, così è logico che, sistemando nei ruoli transitori avventizi con svariati anni di pratica, essi, possedendo un determinato titolo di studio, vadano a occupare l'ultimo posto del grado loro assegnato.

PRESIDENTE. Dato che nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 13 e 14 del disegno di legge.

I commi 6º e 7º dell'articolo 13 sono stati approvati dalla Camera nel seguente testo:

«Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina in ruolo organico è attribuita, ove occorra, ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un'anzianità di ruolo di cinque, sette, nove anni al 1° maggio 1948, rispettivamente per gli impiegati di gruppo A, B e C.

« Gli impiegati, di cui ai commi prime e sesto del presente articolo, possono essere promossi ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, soltanto in soprannumero e nella medesima proporzione in cui possono esser promossi ai medesimi gradi gli impiegati dei ruoli organici del grado immediatamente

67a RIUNIONE (17 maggio 1951)

inferiore, abbiano o meno questi ultimi maturata l'anzianità per l'ammissione allo scrutinio o agli esami di premezione».

GHIDINI. Dichiaro che veterò contro, non perchè io non trovi accettabili le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ma perchè l'attuale voto riconferma implicitamente l'approvazione dell'articolo 13, contro il quale ho votato quando fu discusso per la prima volta questo disegno di legge. Poichè ritenevo allora e tuttora ritengo che questo articolo contenga e consacri talune ingiustizie per gli avventizi, voterò contro di esso.

FAZIO. Anch'io avevo dato voto contrario all'articolo 13 ritenendo che con esso si ledessero i diritti quesiti di coloro che avevano partecipato e vinto un concorso. Le spiegazioni dell'onorevole Riccio non mi soddisfecero completamente e detti voto contrario all'articolo. La stessa cosa debbo fare oggi perchè le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non solo non attenuano, ma forse aggravano la situazione.

FANTONI. Mi associo alle considerazioni del senatore Fazio e dichiaro di votare contro le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 13.

PRESIDENTE. Metto in votazione i commi 6º e 7º dell'articolo 13 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

La Camera dei deputati ha inoltre modificato la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 13 nel modo seguente:

« Nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

 $(\hat{E} \ approvato).$

Metto ora in votazione l'intero articolo 13, con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

L'ultimo comma dell'articolo 14 è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seguente dizione:

«È applicabile anche al personale di cui al presente articolo il riscatto del servizio prestato nella qualità di contrattista tipo, secondo le norme dei successivi articoli 17 e 18 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

 $(\hat{E} \ approvato).$

Metto in votazione l'articolo 14 con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,45.